

Circolare n. 19 C/fa  
16/05/2018

Energia

Fondo per  
l'Efficienza  
Energetica

Decreto del MISE in  
data 22 dicembre  
2017

## SINTESI

E' uscito il Decreto che determina le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Ma per la sua attuazione occorre aspettare l'approvazione di successivi decreti ministeriali.

-----

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 è stato pubblicato il DM 22 dicembre 2017 recante **"Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica"**.

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 marzo 2018 ma per la sua concreta attuazione occorrerà attendere l'approvazione con decreti ministeriali (Direzione Energia del Ministero dello Sviluppo Economico e Clima del MATTM) per quanto riguarda le modalità degli ulteriori parametri economico-finanziari e dei requisiti minimi di accesso, proposti dalla società INVITALIA.

L'accesso ai benefici avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità.

Il Fondo, che quindi verrà gestito da Invitalia, nasce con una dotazione proveniente dalle casse del Ministero dello Sviluppo economico di 150 milioni di euro l'anno e verrà incrementato con ulteriori versamenti annuali fino al 2020 a carico di MISE (fino a 15 mln €) e dal Ministero dell'Ambiente (fino a 35 mln €) a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>.

Le suddette risorse sono destinate, in base a quanto prevede l'articolo 5, per:

- il 30% per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento;
- il 70% per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Il provvedimento, inoltre, riserva ulteriori quote "dedicate" alla realizzazione (o al potenziamento) di reti e impianti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento (il 30% delle risorse previste nella prima sezione) e per il supporto agli interventi presso la Pubblica Amministrazione (20% della seconda sezione).

Per quanto riguarda le **imprese** (Articolo 6 e Articolo 7) sono ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento per il miglioramento dell'efficienza nei processi e nei servizi (definizione estesa anche agli edifici in cui si svolge l'attività economica), all'installazione o al potenziamento di reti e impianti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento. Rientra tra gli investimenti l'acquisto di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento (requisito CAR).

Per le società qualificate come Energy Service Company (Esco), infine,

vengono ammessi gli interventi di efficientamento degli edifici residenziali (in particolare edilizia popolare) e di proprietà della PA nonché per progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche (illuminazione compresa).

Imprese ed Esco potranno beneficiare sia delle garanzie previste dalla prima sezione del Fondo (fino all'80% delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, per importi compresi tra 150 mila € e 2,5 mln €) che dei finanziamenti agevolati della seconda sezione, di importo non superiore al 70% dei costi allo stesso tasso concesso alla PA (0,25%) ma per un massimo di 10 anni (250 mila € - 4 mln €). E' previsto, inoltre, che l'impresa beneficiaria contribuisca almeno al 15% del costo del progetto.

Allegato



DM 22/12/2017